

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, testo unico delle accise (TUA) ed, in particolare:

- l'articolo 5, comma 3, lettera b) nel quale è previsto l'obbligo per il depositario autorizzato di conformarsi alle prescrizioni stabilite per l'esercizio della vigilanza sul deposito fiscale;
- l'articolo 5, comma 4, nel quale è, tra l'altro, disposto che la predetta vigilanza deve assicurare la tutela fiscale anche attraverso controlli successivi, tenendo conto dell'operatività dell'impianto;
- l'articolo 18, comma 1, nel quale è, tra l'altro, previsto che negli impianti gestiti in regime di deposito fiscale, l'Amministrazione finanziaria può ordinare l'installazione di strumenti di misura per la tutela degli interessi fiscali;
- l'articolo 23, commi 1, 3, 4 e 14 nei quali è, tra l'altro, previsto che nei depositi fiscali di prodotti energetici dotati di un idoneo sistema informatizzato di controllo in tempo reale del processo di gestione della produzione, detenzione e movimentazione dei prodotti, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede al controllo dell'accertamento e della liquidazione dell'imposta avvalendosi delle determinazioni quali-quantitative rilevate dal sistema medesimo, con accesso autonomo e diretto;

VISTO il regolamento concernente il sistema informatizzato di controllo in tempo reale del processo di gestione della produzione, detenzione e movimentazione dei prodotti energetici (nel seguito *sistema INFOIL*) presso le raffinerie, gli stabilimenti di produzione e gli impianti petrolchimici, adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 ottobre 2009, n.169, e in particolare l'articolo 1, commi 2; l'articolo 2, comma 2 e l'articolo 5, commi 1 e 4;

VISTE la determinazione direttoriale prot.72258 del 24 maggio 2010 (nel seguito *direttoriale INFOIL*) nonché le circolari 14/D del 10 agosto 2010, 17/D del 23 dicembre 2010, 12/D del 13 giugno 2012 concernenti la disciplina attuativa del predetto decreto 169/2009, recanti, tra l'altro, gli indirizzi operativi per quanto concerne: le caratteristiche tecniche minime e la dislocazione degli strumenti nonché del sistema informatizzato di controllo; i dati elementari di interesse fiscale; l'accertamento quali-quantitativo e la liquidazione dell'imposta; le tolleranze per la riconciliazione tra misure manuali e le telemisure nonché il procedimento autorizzativo per l'adozione del sistema INFOIL;

VISTE le circolari 2/D del 3 febbraio 2015 e 19/D del 29 luglio 2016 recanti disposizioni di attuazione della predetta disciplina del sistema INFOIL relativamente ai depositi di stoccaggio di oli minerali per quanto concerne, in particolare, le caratteristiche tecniche delle telemisure storicizzate; le relative modalità di sperimentazione della funzionalità da parte dell'Amministrazione finanziaria nonché il loro utilizzo per l'accertamento in serbatoio;

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 10, comma 1, del decreto legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n.157 (nel seguito *decreto legge*), nel quale è previsto che, con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono fissati tempi e modalità nel rispetto dei quali gli esercenti depositi fiscali di cui al predetto articolo 23, commi 3 e 4 del TUA, di capacità non inferiore a 3.000 metri cubi, si dotano di un sistema informatizzato per la gestione della detenzione e della movimentazione della benzina e del gasolio usati come carburante, secondo le caratteristiche e le funzionalità fissate nelle sopra richiamate disposizioni di attuazione del sistema INFOIL;

VISTO l'articolo 130, comma 1, lettera c), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77;

CONSIDERATA la necessità di uniformare le procedure di controllo dell'accertamento presso i depositi fiscali di stoccaggio di capacità non inferiore a 3.000 metri cubi a quelle già instaurate ed utilizzate presso i serbatoi di stoccaggio dei prodotti sottoposti ad accisa ubicati presso le raffinerie e gli stabilimenti di produzione di prodotti energetici in cui è attivo il sistema INFOIL;

RITENUTO opportuno consentire un progressivo adeguamento delle prescritte dotazioni strumentali dei depositi, in modo da assicurare la continuità operativa dei medesimi impianti interessati dal nuovo obbligo nel corso dell'esecuzione dei necessari interventi tecnici;

CONSIDERATO che occorre dare attuazione alla predetta disposizione di rango primario mediante l'adozione della prescritta determinazione direttoriale;

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

ARTICOLO 1

Estensione del sistema INFOIL nei depositi fiscali di stoccaggio di prodotti energetici

1. Gli esercenti depositi fiscali di stoccaggio di prodotti energetici di capacità complessiva non inferiore a 3.000 metri cubi dotano tutti i serbatoi destinati alla detenzione ed alla movimentazione di benzina o di gasolio usato come carburante di telemisure di livello e di temperatura, gestite da un sistema informatizzato di controllo installato nel deposito stesso.
2. Il sistema informatizzato di controllo è conforme alle specifiche dell'articolo 2 della direttoriale INFOIL e consente la consultazione autonoma e diretta dei dati di interesse fiscale da parte del personale dell'Ufficio ADM territorialmente competente tramite apposite postazioni di accesso presso il deposito, rispondenti alle caratteristiche ed alle funzionalità di cui ai paragrafi 1.1 e 1.2 della circolare 14/D del 10 agosto 2010. Il sistema

IL DIRETTORE GENERALE

informatizzato è, altresì, sincronizzato con la data e l'ora effettive ed è conforme alle prescrizioni di cui ai paragrafi 2.1 e 2.3 della predetta circolare 14/D.

3. Le caratteristiche e le funzionalità delle telemisure e del sistema di sviluppo delle quantità giacenti in serbatoio sono quelle di cui al paragrafo 1 della circolare 19/D del 29 luglio 2016.
4. Presso i depositi fiscali di stoccaggio non trova applicazione la procedura di retrocessione a semilavorato del prodotto in giacenza di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 ottobre 2009, n.169.
5. Lo sviluppo del serbatoio mediante telemisure assume valore di riscontro dei quantitativi di carburante complessivamente movimentati dal serbatoio stesso ed accertati, ai fini tributari, tramite strumenti di misura installati su condotta o tramite pesa.

ARTICOLO 2

Termini ed adempimenti procedurali

1. Entro il termine dei 90 giorni antecedenti la data di entrata in vigore dell'obbligo di cui all'articolo 10, comma 1 del decreto legge, ciascun depositario autorizzato è tenuto a presentare all'Ufficio ADM territorialmente competente una relazione tecnica recante la descrizione del piano di adeguamento delle dotazioni dei serbatoi adottato per conformare il deposito al sistema INFOIL.
2. Nel piano di adeguamento l'esercente riporta, laddove non già rese disponibili all'Ufficio ADM territorialmente competente, le seguenti informazioni:
 - a) lo schema aggiornato dell'impianto, con specifica indicazione della destinazione d'uso di ciascun serbatoio;
 - b) la descrizione degli strumenti installati per l'accertamento dei prodotti finiti introdotti ed estratti dal deposito;
 - c) le procedure attivate per adeguare, ove necessario, l'assetto del deposito alle dotazioni prescritte dall'articolo 1, commi 1, 2 e 3 ed i relativi tempi di esecuzione.
3. Entro il termine dei 30 giorni antecedenti la data di entrata in vigore dell'obbligo di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legge, l'Ufficio ADM competente sul deposito può prescrivere eventuali misure di adeguamento integrative del piano di cui al comma 1, tenendo conto dell'operatività dell'impianto. L'Ufficio ADM può effettuare una sperimentazione della funzionalità delle telemisure installate dall'esercente e del sistema INFOIL.
4. L'Ufficio ADM, in contraddittorio con il depositario autorizzato, redige un apposito disciplinare del deposito per la gestione del piano di adeguamento e dell'eventuale sperimentazione di cui al comma 3 nonché per definire le modalità di utilizzo degli sviluppi dei serbatoi nella gestione delle movimentazioni di prodotto e nell'effettuazione degli inventari periodici. Nel disciplinare sono, altresì, contenute le modalità con le quali, nel caso

IL DIRETTORE GENERALE

di depositi che introducono benzina o gasolio usato come carburante per via marittima o a mezzo di condutture fisse, è garantito l'accesso ai dati del sistema INFOIL anche da postazioni ubicate presso l'Ufficio ADM.

5. Il disciplinare ed i relativi aggiornamenti sono trasmessi alle Direzioni centrali dell'Agenzia competenti per materia.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Marcello Minenna